

Sentenza Corte di Cassazione del 4 novembre 2013 n. 24683

Minori e nuove professioni religiose

Non viola alcuna libertà Costituzionale il divieto imposto al genitore separato di condurre i figli minori alle celebrazioni della nuova professione religiosa abbracciata dal medesimo.

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione affronta la delicata questione relativa alla possibilità di un genitore separato di far avvicinare i figli minori ad una religione nuova e diversa da quella professata nella famiglia in costanza di matrimonio.

È il tema affrontato dalla Sezione I civile della Corte di Cassazione nella sentenza 4 novembre 2013 n. 24683.

Secondo la Suprema Corte appare incensurabile la decisione dei giudici dell'Appello che, all'esito degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali, aveva sostanzialmente vietato al padre separato di condurre con se le figlie minori in occasione delle celebrazioni della nuova confessione religiosa alla quale il medesimo si era avvicinato successivamente alla separazione.

La Corte respinge recisamente la tesi profilata dal padre ricorrente di una presunta violazione dell'articolo 19 della Costituzione, relativo al diritto di manifestazione della propria religione rilevando che, invece, la decisione impugnata dettava le prescrizioni più idonee ad assicurare la corretta formazione psicologica ed affettiva delle minori. Ciò anche in ragione dell'età delle figlie che non consentirebbe loro di praticare una scelta confessionale veramente autonoma. Viene rilevato, inoltre, che proprio in ragione dell'età, uno stravolgimento di credo religioso che non potesse essere elaborato con la necessaria maturità, sarebbe risultato inopportuno, considerato che le minori avevano vissuto in un contesto connotato dal credo religioso cattolico.

Massima:

È legittimo il divieto imposto al padre separato di portare i figli minori, cresciuti in base ai dettami cattolici, alle celebrazioni della nuova fede abbracciata, quella dei Testimoni di Geova

Sentenza Corte di Cassazione del 27 agosto 2013 n. 19582

La Corte torna a definire il concetto di “stato di abbandono” dei minori

Non è censurabile la decisione del giudice di merito di mantenere in stato di adozione il minore che versi in stato di abbandono e trascuratezza dovuto anche ad una condotta di vita poco rassicurante dei genitori.

Nel decidere la questione la Cassazione con la sentenza 19582/2013 è tornata a definire “lo stato di abbandono” che ricorre allorché i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore.

Ribadisce, poi, la Corte che “lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità non ricorre qualora sussista una causa di forza maggiore, cioè un ostacolo esterno posto dalla natura, dall’ambiente, da un terzo che s’impone alla volontà del genitore e che il legislatore del 1983, innovando rispetto alla disciplina del 1967, ha qualificato come “transitorio”, alla luce del preminente interesse del minore, sicché tale transitorietà deve essere necessariamente correlata al tempo di sviluppo compiuto e armonico del minore stesso, evenienza nella specie non evincibile non soltanto in presenza di un rifiuto intenzionale o irrevocabile di assolvere i doveri genitoriali, ma anche quando i genitori non siano in grado di garantire al minore quanto indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità. e questa situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, per tale dovendosi intendere quella inidonea, per la sua durata, a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore”

“In tale prospettiva, prosegue la sentenza, il giudice di merito non può limitarsi a prendere atto del proposito, manifestato dai genitori, di riparare alle precedenti mancanze, ma deve valutare se il loro atteggiamento e i loro progetti educativi risultino oggettivamente idonei al recupero della situazione in atto, verificando non solo la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che essi abbiano acquisito consapevolezza delle proprie responsabilità e dei propri compiti e siano pronti ad adempierli, ma anche l’eventuale presenza di altri parenti che, con il loro apporto, siano in grado di integrare o supplire alle figure genitoriali” Dunque, “la mera manifestazione della volontà di accudire il minore non costituisce infatti un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono, tenendo presente che quest’ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell’esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito”

Massima:

A fronte delle emerse risultanze i giudici di merito hanno argomentatamente e logicamente affermato che le esigenze del bambino e i tempi che tali esigenze non consentivano di procrastinare oltre la procedura in attesa di un futuro ed eventuale stabile recupero di una sufficiente idoneità genitoriale, al quale non avevano condotto neppure anni di importanti e costanti interventi dei servizi pubblici